

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 2

Misure sanitarie contro la malattia vescicolare da enterovirus del suino.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362 "regolamento recante le norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini", come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2007;

Visto il D.Lgs 196/99: "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

Visto l'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Visto il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari n° R1594/237302 del 08/10/2008;

Accertata l'insorgenza in due allevamenti siti nel territorio del Comune di Cortona (AR) di un focolaio di malattia vescicolare da enterovirus del suino, e che tale infezione costituisce un pericolo per il patrimonio zootecnico;

Al fine di mettere in essere misure sanitarie atte a impedire l'ulteriore diffusione della malattia;

ORDINA

Articolo 1

E' dichiarato zona di protezione da malattia vescicolare da enterovirus del suino il territorio compreso in un raggio di 4 Km da un punto equidistante dagli allevamenti in premessa, comprendente porzioni dei Comuni di Cortona e Montepulciano, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A.

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di protezione per malattia vescicolare dei suini".

Articolo 2

E' dichiarato zona di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus del suino il territorio compreso in un raggio di 11 Km da un punto equidistante dagli allevamenti in premessa, comprendente porzioni dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Montepulciano, Foiano della Chiana, Sinalunga e Torrita di Siena, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini"

Articolo 3

1. All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) visite periodiche, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli stessi. La frequenza delle visite è stabilita in funzione della gravità della epizootia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando i criteri previsti dalla O.M. 12 aprile 2008;

d) le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro;

e) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; tuttavia è consentito il transito di animali trasportati su strada e per ferrovia, lungo le grandi vie di comunicazione, a condizione che non vengano effettuate soste intermedie nell'ambito della zona di protezione;

2. All'interno della zona di protezione si applicano inoltre le seguenti misure:

a) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente che provvederà in particolare, prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

b) i suini non possono uscire dalle aziende in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di abbattimento e successiva pulizia e disinfezione dell'azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni, può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, l'uscita dei suini dalle aziende per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che i suini siano sottoposti ad esame clinico, siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato, il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il macello deve essere informato dell'invio dei suini.

3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono mantenute fino alla revoca delle stesse, e comunque perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state completate tutte le operazioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 362/1996 e successive modifiche;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi.

Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

Articolo 4

1. All'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, a partire da una azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nell'azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dal detentore;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

1) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

2) sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

3) sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare, si applicano le misure di cui all'allegato II del D.P.R. 362/96;

4) ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

5) i camion nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

6) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini o di animali, oppure materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

2. Le misure di cui al precedente comma 1. si applicano almeno fino a quando siano state condotte a termine tutte le misure prescritte di cui all'art. 14 del D.P.R. 362/1996 e successive modifiche, e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

Articolo 5

Dal territorio della Provincia di Arezzo non possono essere inviati suini verso i Paesi Membri della Unione Europea e verso i Paesi Terzi.

Articolo 6

Nel territorio regionale tutte le stalle di sosta devono essere controllate per dimostrare l'assenza del virus

in campioni di feci ambientali, da inviare al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari di (CERVES) dell'I.Z.S. di Brescia. In caso di positività si applicano, per le aziende interessate, le misure previste in caso di conferma di malattia dal D.P.R. 362/96 e dall'O.M. 12 aprile 2008. Fino a conclusione di questa prima indagine le stalle di sosta non possono movimentare suini.

Articolo 7

In deroga al divieto di movimentazione di cui all'articolo 6, è ammessa la movimentazione dei suini dalle stalle di sosta solo verso un macello ubicato sul territorio regionale, alle seguenti condizioni:

a) gli animali devono viaggiare scortati dal modello 4 sul quale, oltre ai dati identificativi, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente deve indicare data, esito e numero di riferimento del test di controllo effettuato dal CERVES dell'I.Z.S. di Brescia, l'esatta ubicazione del macello di destinazione ed il vincolo sanitario, nonché la dichiarazione dell'avvenuta disinfezione dell'automezzo prima del carico in conformità all'articolo 18 della citata O.M. 12 aprile 2008;

b) i Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine devono inviare, entro 24 ore, per fax ai servizi veterinari competenti di destino copia del modello 4;

c) il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il macello di destino deve dare riscontro dell'avvenuta macellazione, rinviando entro 24 ore, anche a mezzo fax, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine copia del

modello 4 pervenuto, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali sono stati macellati.

Articolo 8

I Sindaci dei Comuni interessati, i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. competenti per territorio, gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 9


I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54, dell'art. 16 del D.Lgs. 196/99 e dell'art. 264 del T.T.U.U.L.L.S.S. 27/07/34 n. 1265 modificato dall'art. 6 della L. 02/06/88, n. 218.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



MAPPA FOCOLAI 1:100000 SU
CARTA REGIONALE